

Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezioni, relative alle giornate elettorali del 21 e 22 giugno 2009, emanate dal Ministero dell'interno. Da presentare presso i seggi elettorali nel caso i membri del seggio si rifiutino di accettare il solo non ritiro delle schede relative ai quesiti referendari.

**Gli elettori possono partecipare ai ballottaggi per le amministrative senza essere costretti a votare anche per i referendum.
Verificare che venga presa nota dell'avvenuto non ritiro.**

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Referendum popolari

Pubblicazione n. 2

Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione



ATTENZIONE

Le operazioni di votazione si svolgono:
– la domenica, dalle ore 8 alle ore 22
– e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15

(Art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni,
ed articoli 46, 64 e 64-bis del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni)

maggioranza degli aventi diritto; pertanto, si rende indispensabile conoscere, quando si svolgono uno o più referendum abrogativi, la consistenza del corpo elettorale in base ai dati contenuti nei verbali degli uffici di sezione.

II. — Il numero degli elettori è dato dal numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, autenticata dalla commissione elettorale circondariale, risultante dall'attestazione apposta in calce alla lista stessa, più il numero dei cittadini dichiarati elettori in base a sentenza o ad attestazione del sindaco.

Dal calcolo di cui sopra dovranno essere perciò escluse le categorie di elettori che non sono iscritti nella lista della sezione e che siano stati ammessi a votare, presso la sezione medesima, in base a particolari disposizioni di legge, cioè i componenti dell'ufficio di sezione; i rappresentanti, presso la sezione, dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori dei referendum; gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio presso il seggio; gli appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; i naviganti (marittimi e aviatori); i degenti in luoghi di cura; i detenuti aventi diritto al voto; gli ammessi al voto domiciliare aventi dimora nell'ambito territoriale della sezione; gli elettori non deambulanti di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Ai fini dell'attestazione del numero degli elettori della sezione, tali elettori saranno conteggiati dagli uffici delle sezioni nelle cui liste risultano rispettivamente iscritti.

Le predette categorie saranno invece tenute presenti soltanto per accertare il numero complessivo dei votanti per ogni referendum, come indicato nel paragrafo seguente.

§ 88. — Accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione per ciascun referendum.

I. — Dopo aver attestato il numero degli elettori della sezione, l'ufficio di sezione provvede quindi a determinare, per ciascun referendum, IL NUMERO DI COLORO CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE (art. 67, primo comma, n. 2, del testo unico n. 361).

A tale scopo, il presidente accerta:

1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autentiche dalla Commissione elettorale circondariale, i quali risultino aver votato. Al riguardo occorre tenere presente che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda sia stata deposta nell'urna, si trova apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (art. 58, quarto comma, del testo unico n. 361) e che nelle liste medesime, quando si sia votato per più di un referendum, è stata presa nota degli elettori che si siano eventualmente astenuti dal voto per uno o più referendum, **NON ritirando dal presidente la relativa scheda;**